



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 02/04/2021

FATTO

In data 15/06/2005 e in data 12/06/2006, parte ricorrente stipulava con l'intermediario due contratti di finanziamento rimborsabili con delegazione di pagamento assistiti da polizza assicurativa, per gli importi complessivi lordi di € 7.440,00 ciascuno, in 120 rate da € 62,00.

I finanziamenti venivano anticipatamente estinti nel mese di agosto 2010, in corrispondenza della rata n. 59 e 48 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 28/07/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 09/09/2020 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 3.259,50, di cui € 2.213,58 per oneri non maturati sul primo contratto (€ 1.645,12 a titolo di commissioni finanziarie ed € 568,46 a titolo di costi assicurativi), ed € 896,06 per oneri non maturati sul secondo contratto (€ 601,96 a titolo di commissioni finanziarie ed € 294,10 a titolo di costi assicurativi), quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata ex art. 125 sexies TUB, oltre alla penale di anticipata estinzione per 110,23 sul primo contratto ed € 39,63 sul secondo contratto e spese legali, quantificate in € 200,00.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo, relativamente ad entrambi i contratti: a) l'avvenuta sottoscrizione ed estinzione prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 125-sexies del TUB,



introdotta dal d.lgs. 141/2010, applicabile dal 19.09.2010; b) la non rimborsabilità del premio assicurativo per il principio *ratione temporis*, dal momento che l'obbligo di rimborso del premio non goduto è stato introdotto dal regolamento ISVAP n. 35 con riferimento alle polizze commercializzate successivamente al 1° dicembre 2010 e dal momento che l'intermediario ha unicamente collocato la polizza, non è soggetto legittimato passivo per il rimborso del premio assicurativo; c) l'avvenuto rimborso, quanto al primo contratto, di € 802,75 a titolo di commissioni finanziarie non godute e di € 568,46, a titolo di rimborso del premio assicurativo non goduto, e, quanto al secondo contratto, di € 265,43, a titolo di commissioni finanziarie non godute.

L'intermediario, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo



Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE



13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio, respinge l'eccezione di inapplicabilità del diritto alla riduzione del costo del credito, in caso di estinzione anticipata di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, rilevando che il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-*sexies*, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ai sensi del quale *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Come puntualizzato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, tale norma discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (ed è stato poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92), ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*.

Si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria dell'87, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che: «*Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*».

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:

contratto 1:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	59
rate residue		61

TAN	▶	4,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	27,72%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 3.236,30	€ 1.645,12	€ 897,06	<input type="radio"/>	€ 802,75	€ 842,37
<input type="radio"/>	commissione mandataria (recurring)	€ 1.118,28	€ 568,46	€ 309,97	<input type="radio"/>	€ 568,46	€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione				<input type="radio"/>		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 842,37	
interessi legali						si	

Contratto 2:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,07%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.003,27	€ 601,96	€ 381,96	○	€ 265,43	€ 336,53
○	premio assicurativo (recurring)	€ 490,16	€ 294,10	€ 186,61	○		€ 294,10
○			○	○	○		€ 0,00
○			○	○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 630,63	
interessi legali						si	

Le tabelle infra riportate sono state elaborate in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Per quanto riguarda il primo contratto, le commissioni finanziarie devono essere considerate *recurring*, in assenza di descrizione delle relative attività.

Per quanto riguarda il secondo contratto, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 1895 del 22/01/2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni finanziarie.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si rileva che entrambi i contratti oggetto della presente controversia sono stati estinti il 30 agosto 2010, data in cui non era ancora in vigore l'art. 125 – sexies del T.U.B., che disciplina limiti e condizioni di applicabilità dell'indennizzo in caso di rimborso anticipato, ma era vigente la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, il quale prevede che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

La disposizione utilizza, quindi, come parametro di riferimento il "capitale residuo" e non il "debito residuo".

Con riferimento al primo contratto, in sede di conteggio estintivo è stata addebitata la somma di euro 110,23, a titolo di penale di estinzione anticipata, mentre con riferimento al secondo contratto, in sede di conteggio estintivo, è stata addebitata la somma di euro 39,63.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In entrambi i casi la penale di estinzione anticipata corrisponde esattamente all'1% della somma indicata in conto estintivo in corrispondenza della voce "debito residuo" che coincide con il "capitale residuo" e la penale applicata risulta conforme alla disciplina contrattuale e normativa.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.473,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA